

# STATUTO

## ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge in materia è costituita l'associazione con la seguente denominazione: "GOMITOLO ROSA – onlus"

La predetta associazione stabilisce la propria sede legale in Biella.

Eventuali altre sedi operative potranno essere attivate su proposta del Consiglio Direttivo con approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci con le modalità deliberative previste dall'art 10.

## ART. 2 – SCOPO E DURATA

L'Associazione ha i seguenti scopi:

\* la promozione e la sensibilizzazione di tematiche medico-sanitarie e culturali attinenti alla salute umana, ed in particolare nell'ambito delle patologie mediche ed in particolare oncologiche, anche attraverso la promozione, lo sviluppo e il supporto del volontariato e delle associazioni di pazienti oncologici;

\* la diffusione e la promozione della cultura della conservazione delle lane autoctone e del loro recupero ai fini della salvaguardia dell'ambiente;

\* la promozione, il supporto e la realizzazione di percorsi formativi utili a diffondere la conoscenza dei mestieri d'arte, in particolar modo nel settore tessile relativo all'utilizzo delle lane autoctone. La formazione sarà da effettuarsi sia all'interno di strutture ospedaliere, sia in centri specializzati e sarà altresì rivolta a formatori e al personale di associazioni di supporto ai pazienti;

\* la promozione, il supporto e la realizzazione di progetti e di attività di ricerca scientifica, clinica, psicologica e sociale nell'ambito della salute umana, del volontariato, anche attraverso attività atte alla valorizzazione e al recupero delle lane autoctone.

Tutto quanto necessario al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa la possibilità di attivare contratti di lavoro e consulenza.

L'associazione avrà durata illimitata.

## ART. 3-REQUISITI

L'associazione prevede espressamente:

\* di avere esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

\* non svolgerà in nessun caso attività diverse da quelle indicate alla lettera a) dell'articolo 10 d.lgs 460 /1997 , ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

\* il divieto, anche in modo indiretto, di distribuire utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

\* l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

\* l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

\* l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

\* la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti

maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

\* l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"

#### **ART. 4 – FINANZIAMENTO**

L'Associazione farà fronte ai propri impegni finanziari mediante:

- a)- le quote associative, se previste con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Associazione;
- b)- contributi ed oblazioni volontarie;
- c)- contributi da Enti ed Istituzioni anche quando finalizzati ad attività ben definite che comunque rientrano tra quelle previste dallo Statuto;
- d) – rimborsi delle Unità Sanitarie Locali previste dalle disposizioni di legge;
- e) – donazioni, lasciti testamentari e legati;
- f) – attività accessorie, tra cui la promozione e vendita nell'ambito degli scopi sociali di manufatti atti a valorizzare l'utilizzo delle lane autoctone.

L'Associazione, nel rispetto delle competenze attribuite ai suoi organi, può compiere tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle immobiliari necessario al raggiungimento degli scopi sociali.

#### **ART.5-SOCI**

Sono soci dell'Associazione:

- a) i Fondatori dell'Associazione che compaiono nell'atto costitutivo (sia persone fisiche che giuridiche)
- b) i soci così come individuati dal successivo art. 7.

#### **ART. 6 – I VOLONTARI**

Sono volontari dell'Associazione coloro:

- a) che condividono ed accettano gli scopi dell'Associazione nonché i principi sui quali si basa la metodologia di intervento;
- b) che si impegnano a destinare parte del proprio tempo libero all'attività dell'Associazione espletando un servizio qualificato, volontario, libero, gratuito e disinteressato.

#### **ART. 7-AMMISSIONE**

Sulla ammissione a socio decide il Comitato Esecutivo a proprio giudizio discrezionale ed insindacabile.

Ogni socio può essere sospeso o dimesso con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Associazione, quando la condotta personale od associativa non sia conforme allo stato ed allo spirito dell'Associazione.

Il socio escluso potrà presentare ricorso alla prima Assemblea utile.

#### **ART. 8-ORGANI DELL 'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente del Comitato Esecutivo;
- d) il Comitato tecnico scientifico;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario Generale.

## **ART. 9 – NORME GENERALI PER LA NOMINA AGLI INCARICHI ASSOCIATI VI**

Tutti gli incarichi di Componente del Comitato Esecutivo, o le relative cariche di Presidente sono espletate gratuitamente ed hanno la durata di due anni. Qualora venga a mancare un Componente di un Organo Collegiale, per qualunque causa, sarà provveduto alla sua sostituzione mediante cooptazione con deliberazione dell'Organo Collegiale cui appartiene.

Il Componente nominato per cooptazione scadrà dall'incarico alla scadenza degli altri componenti dell'Organo Collegiale.

La cooptazione non è ammessa quando i componenti rimasti in carica siano meno della metà del numero previsto per l'Organo Collegiale in questione.

Gli incarichi di Componente degli Organi Collegiali possono essere revocati ancora prima della scadenza naturale per ragioni di opportunità associativa.

Le cariche di Presidente possono essere revocate dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza naturale per ragioni di opportunità associativa.

## **ART. 10-L 'ASSEMBLEA**

L'assemblea è composta dai soci e nel corso della sua prima seduta provvede ad eleggere tra i suoi Componenti il Presidente.

L'Assemblea delibera validamente con la presenza della metà più uno dei soci. L'assemblea delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per le materie di competenza di altri organi, in particolare l'assemblea delibera:

- a) il programma annuale dell'Associazione;
- b) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- c) la nomina e la revoca dei componenti del Comitato Esecutivo;
- d) la modifica dello statuto;
- e) lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.

Per il provvedimento di cui al punto d) è adottato con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea mentre per il provvedimento di cui al punto e) occorrerà la maggioranza dei 3/4 (tre /quarti) dei componenti l'Assemblea.

I restanti provvedimenti sono adottati con la maggioranza della metà più uno dei presenti.

Il Presidente provvede:

- a) a convocare l'assemblea con preavviso di almeno quindici giorni;
- b) definisce l'ordine del giorno;
- c) disciplina e coordina i lavori dell'assemblea.

Ogni componente dell'assemblea ha diritto ad un solo voto e può rilasciarne delega ad un altro associato.

Gli associati non possono ricevere più di due deleghe.

## **ART. 11 – IL COMITATO ESECUTIVO**

Il Comitato Esecutivo è costituito da un minimo di sette ed un massimo di undici componenti, soci dell'Associazione, eletti dall'Assemblea nella prima seduta con votazione segreta.

Il Comitato Esecutivo, nel corso della prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e il Segretario generale.

I componenti del Comitato Esecutivo rimarranno in carica per un biennio e potranno essere rieletti.

Il Comitato Esecutivo ha le seguenti funzioni:

- a) Approva il regolamento per la disciplina dell'attività dell'Associazione e provvede alla sua gestione;

- b) Cura la esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) Determina, ove ritenga opportuno, la quota associativa;
- d) Adotta tutti i provvedimenti per l'acquisizione od acquisto dei mezzi necessari all'attività dell'Associazione;
- e) Adotta tutti gli atti necessari alla vita ed alla gestione dell'associazione.

Il Presidente dà esecuzione ai provvedimenti del Comitato Esecutivo, coordina, stimola e dirige l'attività dell'Associazione di cui ne ha la rappresentanza.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

#### **ART. 12 – RECESSO DEI SOCI**

Ogni associato può recedere dall'Associazione notificando il proprio recesso per iscritto.

Il socio recedente come il socio che, per qualsiasi motivo non faccia più parte dell'associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale, nè di altra natura, nei confronti dell'Associazione, nè potrà rivendicare compensi o restituzione di quote od altra devoluzione, statuendosi che ogni suo apporto è destinato ai fini associativi.

#### **ART. 13 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'associazione chiude il proprio esercizio finanziario al trentun dicembre di ogni anno.

L'assemblea provvede all'approvazione del Conto Consuntivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

#### **ART. 14 – SCIoglimento DELL 'ASSOCIAZIONE**

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione dell'associazione, il nome ed il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico ed analogo settore.

#### **ART. 15- NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

#### **ART. 16 – NORME TRANSITORIE**

In sede di prima attivazione dell' Associazione i Soci Fondatori assumono le funzioni ed i poteri dell' Assemblea e provvedono con propria deliberazione alla nomina dei componenti degli Organi previsti dal presente Statuto.